



REGOLAMENTO dell'ORGANO DI GARANZIA



Art. 1 – Istituzione

È istituito presso l'Istituto Comprensivo "Manzoni" di Castellanza l'Organo di Garanzia, ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007, con il compito di garantire la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d'Istituto.

Art. 2 – Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico, che lo presiede
- n. 2 docenti
- n. 2 genitori

Per ciascun componente (ad eccezione del Dirigente Scolastico) è previsto un membro supplente.

Art.3 – Cause di incompatibilità

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia genitore o tutore della studentessa o dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
- qualora il componente dell'OdG sia docente o genitore della medesima classe della studentessa o dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Art. 4 – Nomina e durata

- I componenti sono designati dal Consiglio di Istituto in occasione della sua prima seduta ordinaria.
- L'Organo di Garanzia resta in carica per un triennio, rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.
- In caso di decadenza o dimissioni di un membro, subentra il supplente.

Art. 5 – Validità delle sedute

- La seduta è considerata valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti, costituendo così il quorum necessario per procedere.
- In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- Il membro assente, deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
- Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Art. 6 – Astensione

- L'astensione viene considerata un voto contrario.

Art. 7 – Finalità

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo "Manzoni" di Castellanza, nel rispetto:

- dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
- del PTOF,
- del Regolamento d'Istituto.

Art. 8 – Ambito di competenza

L'Organo di Garanzia si occupa principalmente di decidere sui ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari e altri conflitti, garantendo l'applicazione del regolamento d'istituto.

Nello specifico:

- Esamina ricorsi presentati da studenti (se maggiorenni) o genitori contro le sanzioni disciplinari, verificando la correttezza della procedura e la proporzionalità della sanzione.
- Risolve conflitti tra studenti e personale scolastico, cercando soluzioni condivise.
- Verifica il Regolamento d'Istituto, segnalando eventuali irregolarità nel regolamento interno.

Art. 9 – Ricorsi

- I ricorsi contro le sanzioni disciplinari devono essere presentati per iscritto dai genitori (o dagli studenti se maggiorenni) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
- Il ricorso è indirizzato al Dirigente Scolastico.
- La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare: in caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi confermata.

Art. 10 – Convocazione: procedure e tempi

- Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza.
- L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta e contenere l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.
- Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il verbale d'ogni riunione viene sottoscritto dal presidente e dal segretario e depositato in un apposito registro con pagine numerate in Presidenza, accessibile a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni.

Art. 11 – Deliberazioni

- L'Organo di Garanzia può:
 - confermare la sanzione;
 - modificare la sanzione;
 - revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre alla studentessa o allo studente la possibilità di convertirla in attività utili alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice (più voti favorevoli che contrari, anche se non rappresentano la maggioranza assoluta dei membri totali) e verbalizzate.

Art. 12 – Comunicazione dell'esito

- L'esito del ricorso è comunicato per iscritto alla famiglia entro 5 giorni dalla deliberazione.
- La decisione dell'Organo di Garanzia è definitiva a livello di istituto.

Art. 13 – Riservatezza

Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia, in conformità alla normativa sulla privacy.